

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop. sul progetto di fusione per incorporazione di ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa, ai sensi dell'art. 2501-quinquies Codice Civile

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione di **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa** nella **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.**

Il Consiglio di Amministrazione della **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.**, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione di **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa**, ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ., ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell'art. 2501-ter cod. civ.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-quinquies cod. civ. ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/07/2020, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il Progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione tra la **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** e **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa** sarà realizzata mediante incorporazione di quest'ultima nella **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.**. A seguito della fusione, la Banca Incorporante **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** assumerà la nuova denominazione di "Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo – Soc. Coop.". All'operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505-quater del codice civile.

La Banca Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca Incorporata.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Società Incorporante.

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 cod. civ., decorreranno dal 1° novembre 2020.

Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto la **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** e la **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società**

cooperativa hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Pertanto, l'operazione di fusione sarà contabilizzata e rilevata nei bilanci d'impresa della Società Incorporante facendo riferimento non solo alle norme del nostro ordinamento ma anche ai principi contabili internazionali.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6 del codice civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa** saranno imputate al bilancio della Società Incorporante **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop** a decorrere dal 1° novembre 2020.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (Società Incorporata, Società Incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo alla Società Incorporata, il trasferimento del proprio patrimonio alla Società Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

Il profilo economico dell'operazione

Il progetto ha la finalità di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali - del settore, in generale, e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare - impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce delle strategie del Gruppo Bancario Cooperativo.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la mission di una Cooperativa di Credito sancita dai principi e valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale;
- unire i territori, in un'ottica di maggiore presidio dell'intero mercato di riferimento consentendo nel contempo una maggiore diversificazione per settori economici;
- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali il debole quadro macroeconomico, l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;
- adempiere efficacemente e con competenza a tutti gli obblighi imposti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse idonee, potranno, con un rinnovato impianto organizzativo, presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;

- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una revisione progressiva del modello distributivo; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, migliori margini reddituali;
- diventare l'interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici.

Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e in zona contraddistinguerà l'azione della nuova Banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio/rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede:

- il consolidamento del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle piccole e medie imprese, proseguendo nella politica di frazionamento dei rischi;
- la crescita del settore corporate, sia pur con estrema attenzione alla qualità dei prenditori e al rapporto rischio/rendimento.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza delle BCC, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di funding sia a breve che a medio termine, in linea con le strategie della Capogruppo.

Nel settore delle imprese grande attenzione sarà riservata alla creazione di valore derivante dai servizi di consulenza in materia di finanza aziendale e di accesso alle garanzie e agevolazioni del settore di appartenenza. Nel comparto delle famiglie saranno in particolare sviluppati i servizi di consulenza in materia di investimenti e di bancassicurazione.

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla bancassicurazione è rilevante, e favorito dalla componente relazionale e di percezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, creando figure dedicate e migliorando ulteriormente i processi di lavoro, anche con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti.

Modifiche statutarie

All'assemblea straordinaria della **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop.**, convocata per l'approvazione della fusione, verrà proposta l'adozione di talune modifiche al proprio statuto, conseguenti alla fusione. Il testo dello Statuto sociale della Banca Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, è allegato sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del Progetto di fusione.

In particolare, lo statuto sociale rimane quello della Banca incorporante, già positivamente accertato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del TUB. Le modifiche riguardano:

- l'art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico;
- l'art. 4 - Sede e competenza territoriale;
- l'art. 26 - Convocazione dell'assemblea;
- l'art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione;
- l'art. 57 - Ulteriori disposizioni transitorie

Articolo 1 – Denominazione. Scopo mutualistico. La denominazione sociale della Banca risultante dall'aggregazione viene così indicata: "Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo – Soc. Coop".

Articolo 4 – Sede e competenza territoriale. Nel confermare la sede presso il Comune di Longare, vengono inseriti i riferimenti alle sedi distaccate riconducibili alla Banca incorporanda che, anche nell'assetto post aggregativo, richiedono di essere mantenuti non essendovi continuità territoriale ai sensi delle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo.

Articolo 26 – Convocazione dell'assemblea. All'elenco dei quotidiani, su almeno uno dei quali è prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, viene aggiunto il Resto del Carlino.

Articolo 34 – Composizione del consiglio di amministrazione. Nel primo comma il numero dei componenti il consiglio di amministrazione viene stabilito in misura fissa a nove (in precedenza variabile tra cinque e nove), eliminandosi pertanto l'inciso riguardante la predeterminazione del numero degli amministratori da parte dell'assemblea dei Soci.

Articolo 57 – Ulteriori disposizioni transitorie. L'articolo, mantenendo l'impianto precedente, viene adattato per conformarsi agli accordi intercorsi tra le Banche partecipanti all'operazione aggregativa, sia con riferimento alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo durante il mandato in corso alla data di efficacia della fusione e nel primo mandato successivo - comprese le Presidenze e le Vicepresidenze -, sia alla provenienza degli amministratori e dei componenti il Comitato Esecutivo dalle rispettive compagini sociali ante fusione, sia infine alla composizione del Collegio sindacale per il mandato in corso alla data di efficacia della fusione.

Viene mantenuta la disciplina riguardante la presentazione delle liste per le cariche sociali, eliminando i precedenti riferimenti procedurali in considerazione dell'avvenuto recepimento della disciplina per il rinnovo delle cariche sociali emanata dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca.

Vengono pure eliminati i riferimenti a quorum deliberativi rafforzati in relazione a talune tipologie di deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in considerazione del ruolo svolto dalla Capogruppo con riferimento alle materie interessate (rete degli sportelli, modifiche statutarie e del regolamento assembleare, assunzione e dismissione di partecipazioni e immobili).

Situazione patrimoniale di fusione

Come previsto dall'art. 2501-quater del codice civile, è stata predisposta la situazione patrimoniale della **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** e **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa** al 30/06/2020, comprensiva del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Tale situazione è stata redatta con l'osservanza delle norme previste per il bilancio di esercizio e quindi secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Rapporto di cambio

Il rapporto di cambio è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società (art. 16 e art. 55 Statuto **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** e art. 16 e art. 55 Statuto **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa**);
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati – sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (art. 55 Statuto **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** e art. 55 Statuto **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa**);
- c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio (art. 16 Statuto **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** e art. 16 Statuto **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa**).

Premesso che:

- il capitale sociale della **Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo – Soc. Coop.** è costituito alla data del 30/06/2020 da n. 1.787.850 azioni del valore nominale di euro 5,34 (cinquevirgolatrentaquattrocentesimi) ciascuna;
- il capitale sociale della **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa** è costituito alla data del 30/06/2020 da n. 75.651 azioni del valore nominale di euro 25,82 (venticinquevirgolaottanduecentesimi) ciascuna.

In particolare:

il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto, in via di principio, da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 5,34

(cinquevirgolatrentaquattrocentesimi) soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale della Banca Incorporante.

Ai Soci della Banca Incorporanda **ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – società cooperativa**, nel caso di possesso di una azione del valore nominale di euro 25,82 (venticinquevirgolaottanduecentesimi) verranno assegnate n. 4 azioni del valore nominale di euro 5,34 (cinquevirgolatrentaquattrocentesimi) ciascuna della Banca Incorporante, con generazione di un resto di euro 4,46 (quattrovirgolaquarantaseicentisimi) che sarà imputato alla riserva da sovrapprezzo azioni della Banca Incorporante. Nel caso di possesso di più di un'azione da parte di ciascun socio della Banca Incorporanda, saranno attribuite tante azioni della Banca Incorporante del valore nominale di euro 5,34 (cinquevirgolatrentaquattrocentesimi) ciascuna. Il resto eventualmente residuo generato dalla conversione, inferiore al valore nominale di una azione della Banca Incorporante, sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio. Non pertanto previsti conguagli in denaro.

Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.

Longare, 30/07/2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gaetano Marangoni

